REGOLAMENTO (CEE) N. 345/82 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1982

relativo alla fornitura di semolino di granturco al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 19 maggio 1981, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 3 900 tonnellate di cereali al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981 ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (7) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(7) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
2. **Beneficiario** : Comitato internazionale della Croce Rossa.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Angola.
4. **Prodotto da mobilitare** : semolino di granturco.
5. **Quantitativo totale** : 2 028 tonnellate (3 900 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 2 : n. 1 : 1 040 tonnellate ; n. 2 : 988 tonnellate.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :

 AIMA — Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli, via Palestro, 81, I-Roma (telex 613 003).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - — semolino di granturco (11.02 A V a) 2) :
 - — semolino di granturco di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - — umidità : massimo 12 % ;
 - — acidità : massimo 0,6 %.
10. **Condizionamento** :
 - — in sacchi nuovi (1) :
 - — sacchi di iuta foderati da sacchi in cotone, di un peso minimo di 600 g o
 - — sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 - — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - — iscrizione sui sacchi : i sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da una croce rossa di cm 15 per 15 e dalla dicitura seguente :
 - « N. 1 : ANG-50 / SEMOLA DE MILHO / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA / ACÇÃO DO COMITÉ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA / DISTRIBUÇÃO GRATUITA / LOBITO » ;
 - « N. 2 : ANG-51 / SEMOLA DE MILHO / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA / ACÇÃO DO COMITÉ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA / DISTRIBUÇÃO GRATUITA / LOBITO ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Lobito.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 26 febbraio 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : n. 1 : 15 — 31 marzo 1982 ; n. 2 : 15 — 30 aprile 1982.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.
18. Su richiesta del CICR l'aggiudicatario trasmette al beneficiario, al momento della consegna, i documenti seguenti (in portoghese) :
 - — certificato di origine,
 - — certificato fitosanitario,
 - — certificato di fumigazione,
 - — fatture pro forma.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.